



COMUNE DI MARRUBIU

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Ordinanza n. 10 del 09.06.2023

OGGETTO: Ordinanza per la prevenzione degli incendi, caduta alberi e bestiame interferenti lungo la linea ferroviaria – Anno 2023.

IL SINDACO

Vista la richiesta RFI “Rete Ferroviaria Italiana” S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane datata 26/04/2023, registrata al protocollo dell’Unione dei Comuni del Terralbese in data 26/04/2023 al n. 2593, avente ad oggetto “Richiesta emissione ordinanza per prevenzione incendi, caduta alberi e bestiame interferenti”;

Preso atto che lo sviluppo di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo la linea ferroviaria rappresenta, soprattutto nel periodo estivo, un potenziale pericolo per l’alta probabilità d’innesco e sviluppo d’incendio e per l’accidentale caduta di alberi sulla sede ferroviaria, specie in occasione di perturbazioni atmosferiche, con conseguente possibile pregiudizio per la sicurezza e/o regolarità della circolazione;

Dato atto che con la citata nota, RFI chiede ai sensi del D.P.R. 753/1980, l’emissione di specifica ordinanza sindacale per la difesa dagli incendi, dalla caduta di alberi e bestiame interferenti, prevedendo l’obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile;

Considerato che tramite la predetta nota si chiede inoltre di specificare nell’ordinanza sindacale, l’obbligo dei possessori di terreni coltivati a circoscrivere lo stesso fondo, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà, inoltre, essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

Preso atto che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti, etc.) che insistono in proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi sulle quali insistono tracciati della linea ferroviaria sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;

Visto l’art. 52 del D.P.R. n. 753/1980 che recita:”Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei”;

Visto l'art. 55 del D.P.R. 753/1980 che testualmente riporta: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

Considerati i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto ad alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque possono causare grave interferenza sulla regolarità della stessa, oltre al pericolo di incendio delle aree adiacenti alla sede ferroviaria, che può provocare oltre a interferenze con la circolazione dei treni, possibile propagazione degli incendi ad aree limitrofe più vaste;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari, adiacenti le linee ferroviarie, del grave pericolo, che minaccia la pubblica e privata incolumità, rappresentato da possibili inneschi e sviluppi di incendi;

Richiamata la propria Ordinanza n. 9 del 09.06.2023 "Prescrizioni antincendio e di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie - Anno 2023";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 17/53 del 4/5/2023, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione dell'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/2000, n. n. 353, e ss.mm.ii., ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio, **determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre** il periodo in cui vige "**Lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo**";

Vista la determinazione n. 250 del 07.06.2023 della Direzione Generale della Protezione civile della Regione Sardegna che **posticipa alla data del 15 giugno 2023** l'inizio del periodo in cui vige "l'elevato pericolo di incendio boschivo" ai sensi dell'art. 7 delle Prescrizioni Regionali Antincendio.

Visto l'art. 50 del D.lgs n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

Vista la Legge 689/81, in particolare gli artt. 13 e 16 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 753/1980 e ss.mm.ii. – Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; ferma restando la normativa penale e l'applicazione di ulteriori specifiche sanzioni previste dall'ordinamento;

ORDINA

Per tutto il periodo di "**elevato pericolo di incendio**" **dal 15 Giugno al 31 Ottobre**, ai possessori a qualsiasi titolo di terreni, tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di **MARRUBIU**, nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti:

- Di provvedere costantemente a tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile;
- Se tali suddetti terreni dovessero risultare coltivati, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo interessato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
- I sopracitati soggetti dovranno inoltre effettuare costantemente e in ogni periodo la dovuta vigilanza su detti terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria, allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto;
- Di non dar fuoco alle stoppie o ad accendere comunque fuochi nelle vicinanze della linea ferroviaria, così come previsto dall'art. 48 del D.P.R. 753/1980 e di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta degli alberi e pericolo di incendio e propagazione, come descritti negli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980;
- A coloro che esercitano allevamento di bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie di apporre recinzioni stabili, pur se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello Stato le quali non sono concepite per tale funzione.

I proprietari, gli affittuari, i conduttori e i detentori interessati saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza al presente provvedimento.

Nel restante periodo dell'anno su tutto il territorio della Sardegna, sono vietate le azioni che per condizioni metereologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

SANZIONI

Ai trasgressori della presente Ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/1980 e successive modifiche ed integrazioni, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia.

DISPONE

Che le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, vigilino al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- Al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento.

**IL SINDACO
(Luca CORRIAS)**

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- | | |
|--|------------------------|
| - Alla Prefettura | <u>Oristano;</u> |
| - Al Comando Stazione dei Carabinieri | <u>Marrubiu;</u> |
| - Al Comando Provinciale VV. d. FF. | <u>Oristano;</u> |
| - All'Ispettorato Corpo Forestale e V.A | <u>Oristano;</u> |
| - Alla Stazione Forestale e V.A. | <u>Marrubiu;</u> |
| - Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Terralbese | <u>S.N.D'Arcidano;</u> |
| - Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di | <u>Marrubiu;</u> |
| - All'Albo Pretorio del Comune | <u>Marrubiu.</u> |
-